

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DEL
DIFENSORE CIVICO**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 30.5.1997 -

- Integrato con deliberazione consiliare n. 39 del 11.1.1997 -



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

- INDICE GENERALE -

Parte I - Finalità

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Parte II - Disposizioni Generali

ART. 2 - REQUISITI

ART. 3 - NOMINA

ART. 4 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

ART. 5 - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 6 - COMPETENZE ECONOMICHE

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 8 - SEDE

Parte III - Funzioni di Garanzia

ART. 9 - INTERVENTI - LIMITAZIONI

ART.10 - MODALITA' DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI

ART.11 - COMPITI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

ART.12 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ART.13 - INADEMPIENZE - PROVVEDIMENTI

Parte IV - Funzioni di controllo eventuale di legittimità sugli atti

ART. 14 - CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

ART. 15 - RICHIESTA DI SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO

ART. 16 - ESERCIZIO DEL CONTROLLO

ART.17-ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO

Parte V - Disposizioni finali

ART.18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.19 - ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

PARTE I - Finalità

ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del difensore civico comunale. Esso disciplina, in particolare, l'esercizio delle funzioni del difensore civico:

- a) di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione;
- b) di controllo preventivo della legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art. 17, commi 38 e 39 della Legge 127/97.

2. Con l'istituzione del difensore civico l'amministrazione comunale di Osnago assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati nel successivo art. 9 le garanzie previste dall'art.8 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 ed all' art. 50 dello Statuto Comunale.

PARTE II - Disposizioni Generali

ART. 2 - REQUISITI

1. Il difensore civico comunale è scelto fra i cittadini italiani che offrano la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico amministrativa da valutarsi con riferimento a titoli.

2. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale;
- b) non aver riportato condanne penali;
- c) non trovarsi in alcune delle condizioni previste dal comma 1 dell'art.15 della legge 19 marzo 1990 n.55 come modificato dalla legge 18.1.1992 n.16;
- d) inesistenza di conflitti di interessi con il comune di Osnago;

ART. 3 - NOMINA

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale sulla base di una lista di candidati formata a seguito di avviso pubblico. Al fine di consentire alle associazioni, alle consulte ed in generale alle forze rappresentative della società civile ed ai cittadini di prestare apporto collaborativo all'amministrazione comunale nell'adozione dei provvedimenti occorrenti, si procederà, contestualmente alla diffusione di comunicati diretti alla stampa locale, alla affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici di apposito invito da parte del sindaco.

2. L'avviso pubblico verrà affisso prima del sessantesimo giorno che precede la data di scadenza del difensore civico in carica. Nel caso venga disposta la decadenza o la revoca del difensore civico l' avviso pubblico verrà pubblicato nei trenta giorni successivi alla pronuncia di decadenza o revoca..

3. Le proposte di candidatura possono essere presentate, entro 30 giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni, di ordini professionali, enti pubblici o privati ed in generale dalle forze rappresentative della società civile. Le proposte di candidatura



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

devono specificare i motivi che giustificano la scelta con particolare riferimento alle capacità professionali, alle esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche e nel campo della tutela dei diritti o nell'attività svolta, alle garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. Le proposte di candidatura devono altresì indicare:

a) dati anagrafici completi

b) titolo di studio

c) curriculum professionale contenente notizie sulla occupazione abituale, nonché elenco delle cariche pubbliche ed in società private ricoperte attualmente e precedentemente.

Al curriculum dovrà essere allegata dichiarazione dell'interessato resa nelle forme previste dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968 n.15:

- di possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n.16;
- di dare notizia che a suo carico non sono/sono in corso procedimenti penali con rinvio a giudizio per i delitti indicati alla lett.b) co.1 art.15 legge 19 marzo 1990 n.55 come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n.16;

4. scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il sindaco le trasmette unitamente alla relativa documentazione, alla consulta per lo statuto, regolamenti e istituti di partecipazione perché entro il termine di 20 giorni effettui motivata selezione esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti richiesti dallo statuto e dal precedente art. 2. Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio comunale procede anche in assenza di selezione da parte della consulta.

5. L'argomento concernente la nomina del difensore civico è iscritto all'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato alla consulta sopra indicata.

6. La votazione si svolge a scrutinio segreto ed ai fini della nomina necessita il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati in prima votazione. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta ed il difensore civico è nominato se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati. Qualora non siano presentate proposte di candidatura o quelle pervenute, con parere motivato della consulta, non siano ritenute meritevoli per carenza o insufficienza dei requisiti richiesti, si procede alla pubblicazione di nuovo avviso pubblico.

7. Il sindaco, ad esecutività della deliberazione, dà immediato avviso mediante notificazione in via amministrativa all'interessato dell'avvenuta nomina. L'interessato entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.

8. A termini dell'art. 50, comma 5, dello Statuto Comunale, il difensore civico, prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge".

9. Il difensore civico è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto al sindaco ed al segretario comunale l'impedimento temporaneo all'esercizio del servizio per ferie, malattia o altre cause momentanee.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

ART. 4 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non può essere nominato difensore civico:

- a) il titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo sovvenzioni, contributi o vantaggi economici;
- b) il titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo, ivi compreso il revisore del conto, che comunque riguardino gli interessi dell'amministrazione comunale;
- c) chi riveste la carica di consigliere o assessore comunale, provinciale, regionale, di parlamentare, di rappresentante del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni o di segretario sezionale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale di partiti o movimenti che abbiano rappresentanti eletti in consigli comunali, provinciali, regionali o in parlamento, nonché coloro che hanno ricoperto tali cariche nell'anno precedente la presentazione della candidatura a difensore civico;
- d) i ministri di culto;
- e) i componenti del comitato regionale di controllo;
- f) i dipendenti o il segretario del comune o chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado che siano Sindaco, assessore, segretario, funzionari del comune.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità indicate nel comma precedente.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali e la deliberazione deve essere assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

4. La decadenza opera automaticamente ed immediatamente nel caso in cui il difensore civico presenti la propria candidatura alla carica di sindaco o di consigliere comunale o assuma la carica di assessore nel Comune di Osnago.

ART. 5 - DURATA IN CARICA - REVOCA

1. A termini dell'art. 50, comma 4, dello statuto comunale il difensore civico dura in carica 4 anni e comunque fino alla prestazione del giuramento da parte del successore. La durata in carica è indipendente dallo scioglimento o dalla scadenza del consiglio comunale che lo ha eletto.

2. Il difensore civico non può essere eletto per più di due mandati successivi.

3. Il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza con mozione di sfiducia motivata del consiglio comunale assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

ART. 6 - COMPETENZE ECONOMICHE



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

1. Al difensore civico compete una indennità mensile pari ad 1/5 della indennità mensile del Sindaco e tale indennità è comprensiva di ogni rimborso spese.

ART. 7 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il difensore civico esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Rapporti con il consiglio comunale

- a) il difensore civico presenta annualmente al consiglio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnala con la stessa le eventuali disfunzioni riscontrate, formula proposte, innovazioni organizzative ed amministrative per il buon andamento dell'amministrazione comunale e degli enti dalla stessa dipendenti. Detta relazione è iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile e viene resa pubblica.
- b) la relazione viene rimessa dal difensore civico al sindaco, il quale entro un mese dalla presentazione fissa la data della seduta del consiglio nella quale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa altresì agli assessori, ai consiglieri comunali, al segretario comunale, ai responsabili di settore ed al revisore del conto.
- c) alla riunione del consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il difensore civico il quale, su invito di chi presiede la seduta stessa, interviene per fornire informazioni e chiarimenti.
- d) Il consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime i conseguenti indirizzi.
- e) in casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può inviare apposite relazioni al sindaco ed al segretario comunale, segnalando i provvedimenti opportuni.
- f) la relazione annuale del difensore civico, dopo l'esame da parte del consiglio comunale, viene portata a conoscenza della cittadinanza nelle forme e con le modalità stabilite dal consiglio stesso.

3. Rapporti con il sindaco

- a) Il difensore civico ha rapporti diretti con il sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento, per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o per suo tramite l'intervento della giunta comunale e qualora vengano rese note particolari situazioni o disfunzioni.
- b) il difensore civico richiede al sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla giunta comunale per assicurare il funzionamento del suo ufficio.

ART. 8 - SEDE

1. Il difensore civico ha sede presso la casa comunale o altro edificio pubblico ritenuto idoneo.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

Parte III - Funzioni di Garanzia

ART. 9 - INTERVENTI - LIMITAZIONI

1. Il difensore civico, a termini dell'art. 50, comma 1, dello statuto, svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti.
2. L'intervento del difensore civico comunale può essere richiesto:
 - a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel comune di Osnago;
 - b) da coloro che con il territorio del comune di Osnago abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi;
 - c) dalle associazioni di partecipazione che si riconoscono nelle consultazioni comunali;
 - d) dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi di legge;
 - e) dalle forme associative e di cooperazioni, dagli enti e gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti negli ambiti di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela dell'ambiente, di promozione di occupazione locale e nelle politiche giovanili;
 - f) da cittadini stranieri o apolidi residenti in questo comune o in un altro comune per i quali ricorrano le condizioni sopra elencate alle lett. a) e b).
3. Non possono ricorrere al difensore civico:
 - a) gli assessori ed i consiglieri comunali in carica;
 - b) le pubbliche amministrazioni;
 - c) il segretario comunale ed i revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
 - d) i rappresentanti del comune nominati presso enti, aziende istituzioni;
 - e) i dipendenti dell'amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro con l'amministrazione o altro soggetto presso il quale prestano la loro attività lavorativa;
4. Non appartengono alle competenze del difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo;
5. Il difensore civico comunale provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal precedente comma 1. Provvede inoltre alla tutela non giurisdizionale degli interessi diffusi.

ART. 10 - MODALITA' DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI

1. Le istanze per l'intervento del difensore civico, redatte in carta semplice, possono essere presentate dai soggetti indicati dall'art. 9 co.1 dopo aver esperito senza soddisfazione le normali istanze presso gli uffici comunali o presso altri enti, aziende, consorzi dei quali il Comune di Osnago è componente. Nella richiesta devono dichiarare sotto la propria responsabilità a pena di decadenza dell'istanza, di non aver presentato sulla stessa questione ricorsi ad altri organi di giustizia.
2. Il difensore civico provvederà entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza a dare compiuta informazione al richiedente il suo intervento.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

ART. 11 - COMPITI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico:

- a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti.
- b) può convocare i responsabili del procedimento per ottenere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
- c) Nell'ipotesi in cui la richiesta sia rivolta a responsabile non competente, questi provvederà a trasmetterla immediatamente al responsabile competente. Qualora quest'ultimo non si ritenga tale, investirà tempestivamente della questione la Giunta dandone contemporaneamente notizia al difensore civico
- d) acquisite tutte le informazioni utili rassegna per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.
- e) rassegna, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità il proprio parere al responsabile del procedimento, dandone contestuale comunicazione al sindaco o assessore competente per materia; segnala ai competenti organi le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate; invita, in caso di ritardo gli organi competenti a provvedere nei termini definiti a norma di legge o regolamento.
- f) può avanzare proposte e presentare segnalazioni, documenti o relazioni al sindaco, al consiglio comunale ed alla giunta, che hanno l'obbligo di esaminarli entro 30 giorni e comunque nella prima seduta del consiglio o della giunta comunale successiva alla scadenza di tale termine.
- g) può chiedere il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
- h) deve dare notizia all'autorità giudiziaria di tutti i fatti in cui ravvisi ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.
- i) può chiedere informazioni ed atti ai competenti organi di enti, aziende ed istituzioni dei quali il Comune di Osnago è componente nel caso di disservizi o problemi segnalati dai soggetti di cui all' art. 9 , comma 1, del presente regolamento;
- l) può chiedere informazioni ed atti agli organi delle imprese appaltatrici o concessionari di pubblici servizi per conto del Comune di Osnago nel caso di disservizi o problemi segnalati dai soggetti di cui all' art. 9, comma 1, del presente regolamento;

2. L'amministrazione comunale ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

ART. 12 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Il difensore civico si attiva su istanza dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, o di propria iniziativa in casi di palesi irregolarità.
2. Le istanze per l'intervento del difensore civico possono essere presentate dai soggetti indicati dal comma 1 dell'art.9 del presente regolamento.
3. Il difensore civico quando riceve l'istanza di intervento in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del comune, delle aziende da esso dipendenti o dei consorzi dei quali fa parte, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al responsabile preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti e acquisisce copia degli stessi ove lo ritenga necessario senza che gli sia opposto il limite del segreto d'ufficio.
4. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al difensore civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato in merito all'oggetto della richiesta.
5. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e di documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio. La consultazione ed il rilascio di copie avvengono nel più breve tempo possibile.
6. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.
7. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che renda necessario il suo intervento, il difensore civico informa di tale esigenza il sindaco ed il segretario comunale ed avverte il responsabile del settore che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello del richiedente. Il responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine di data, il responsabile è tenuto a concordare con il difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.
8. Dopo tale esame il difensore civico comunica, per iscritto, al responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediata segnalazione del suo intervento inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al sindaco, al segretario comunale ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.
9. Il responsabile preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal difensore civico.
10. Quando vi sia stato l'intervento del difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi devono tener conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al difensore civico a cura del responsabile come sopra individuato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

ART. 13 - INADEMPIENZE - PROVVEDIMENTI

1. Il funzionario o il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del difensore civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è passibile di sanzioni disciplinari secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle amministrazioni interessate e il difensore civico può richiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

2. Il competente organo comunica al difensore civico comunale i motivi per i quali ha ritenuto di non dare corso al procedimento disciplinare.

Parte IV - Funzioni di controllo eventuale di legittimità sugli atti

ART. 14 - CONTROLLO DI LEGITTIMITA'

1. Il difensore civico, a termini dell' art. 17, commi 38 e 39 della Legge 127 del 1997, esercita, su richiesta, la funzione di controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale che riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni .

2. Il controllo di legittimità ha luogo nei limiti delle illegittimità denunciate.

ART. 15 - RICHIESTA DI SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO

1. La richiesta di sottoposizione al controllo preventivo di legittimità degli atti di cui all' articolo precedente deve, a pena di inammissibilità, essere sottoscritta da un quinto dei consiglieri assegnati e presentata al protocollo del comune entro 10 giorni dalla affissione della deliberazione all' Albo Pretorio.

2. La richiesta deve essere motivata con indicazione delle illegittimità denunciata.

3. La richiesta è indirizzata al difensore civico ed al segretario comunale che è tenuto a trasmettere al difensore civico la richiesta unitamente alla deliberazione della quale si richiede il controllo entro il termine indicatorio di 5 giorni dalla data del deposito della richiesta medesima al protocollo comunale.

ART. 16 - ESERCIZIO DEL CONTROLLO

1. Il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al sindaco, entro quindici giorni dalla richiesta, con invito a eliminare i vizi riscontrati.

2. In tal caso, se l' ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio nel termine indicatorio di 60 giorni dalla comunicazione del difensore civico.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 58558
Codice Fiscale 00556800134

3. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa altresì al segretario comunale ed ai capogruppo consiliari.

ART. 17 - ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DA PARTE DEL DIFENSORE CIVICO.

1. Fino al momento dell'assunzione delle funzioni del difensore civico a termini dell'art. 3, comma 8, del presente regolamento, il controllo è esercitato, con effetti di cui sopra, dal comitato regionale di controllo.

Parte V - Disposizioni finali

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il sindaco provvede a dare notizia alla cittadinanza dell'attivazione dell'istituto del difensore civico attraverso i mezzi ritenuti più idonei.
2. Detta informazione deve assicurare alla cittadinanza la completa conoscenza delle funzioni del difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.
3. Entro un mese dall'intervenuta esecutività del presente regolamento, il sindaco dà avvio alle procedure previste per la nomina del difensore civico.
4. Il comune si riserva di valutare l'esercizio in forma associata con altri enti locali del servizio di difensore civico.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore quindici giorni dopo l'avvenuta ripubblicazione all'albo pretorio del comune.